



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 3 MARZO 2025, N. 1187,

RESO DAL TAR PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA, SEZ. IV -TER, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 9492/2023

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori di **Mercuri Ezio** (C.F.MRCZEI83H11M208C), nato l'11 giugno 1983, a Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente in Via Monsignor Davoli Azio, 65 - 88046, in base all'autorizzazione di cui al decreto del 3 marzo 2025, n. 1187, reso dal Tar Lazio - Roma, Sez. Quarta- Ter, nel giudizio R.G. n. 9492/2023,

AVVISANO CHE

1. l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. Quarta-Ter; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: **9492/2023**;
2. il ricorso è stato presentato dal Sig. Mercuri Ezio (*ut supra* rappresentato) contro: **Commissione Interministeriale Ripam; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; Formez Pa; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura; Avvocatura Generale dello Stato**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici in Roma, via Dei Portoghesi n. 12; **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
-l'avviso pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente in data 26 maggio 2023, con cui la stessa ha comunicato ai candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero*

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), del profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), le istruzioni e le tempistiche per procedere alla scelta dell'amministrazione di destinazione, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-il provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3094**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

-la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» per il profilo ECO, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3094**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito

ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

-la graduatoria dei vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*», per il profilo ECO, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente a causa della mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

-il punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, **pari a 23,125**, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione dei titoli in suo possesso, nonché dalla presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

-il punteggio numerico, pari a **1 punto**, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno **+1 punti** per i titoli di laurea posseduti dalla stessa e **+0,75** per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

-l'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante;

-il punteggio numerico pari a **22,125** assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dall'erronea somministrazione del **quesito n. 38**;

-il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al **quesito n. 38** del correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al **quesito n. 38** del questionario di parte ricorrente;

-i verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

-ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

-ove occorra e per quanto di interesse, le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;

-ove occorra e per quanto di interesse, l'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-tutti i verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea, per il profilo ECO;

-il bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, tra gli altri, a graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*» (G.U. - 4° Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico

finanziario (Codice ECO), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3094**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova.

In particolare, il quesito in esame è il **n. 38**.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati a parte ricorrente in sede di prova, l'opzione di risposta considerata dall'amministrazione come "*neutra*" per la domanda n. 38 risulta invariabilmente errata e/o fuorviante.

Ed invero, la risposta opzionata dall'odierno ricorrente è stata considerata inspiegabilmente «meno efficace» (con conseguente riconoscimento di 0 punti, anziché l'attribuzione di un punteggio neutro, pari a 0,375), pur essendo, sulla base degli elementi forniti dalla traccia, nonché degli studi e contributi teorici multidisciplinari di matrice psicologica, sociologica ed economica sul comportamento organizzativo, certamente se non la soluzione maggiormente efficace, quanto meno una soluzione neutrale se correlata allo scenario proposto, **da considerarsi appunto come atteggiamento alquanto conservativo ma comunque propulsivo**.

Inoltre, con il ricorso in parola il ricorrente ha contestato altresì la mancata attribuzione di almeno +1 punto ulteriore per il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso, nonché per la mancata valutazione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Ed infatti, per il diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento (quindi un titolo di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale), l'amministrazione intimata ha deciso di assegnare solo 1 punto; l'art. 7, comma 3, del bando di concorso, invero, prevede l'assegnazione di 1 punto "*per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*": ciò appare del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.

Il bando di concorso, peraltro, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per chi fosse in

possesso del titolo di abilitazione professionale – in particolare l’abilitazione all’esercizio della professione forense - e pertanto l’odierno ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio per il titolo in suo possesso.

4. i soggetti controinteressati sono individuati in tutti i candidati collocati nella graduatoria impugnata, in posizione superiore a quella dell’odierno ricorrente;
5. lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. con decreto reso dalla Sez. IV- *Ter* del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 3 marzo 2025, n. 1187, *sub* r.g. 9492/2023, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. Di seguito si riporta il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

*Nell’interesse di **Mercuri Ezio** (C.F.MRCZEI83H11M208C), nato l’ 11 giugno 1983, a Lamezia Terme (CZ) ed ivi residente in Via Monsignor Davoli Azio, 65 - 88046, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,*

CONTRO

- *La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, nella persona del legale rappresentante pro tempore*
- *La **Commissione Interministeriale Ripam**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *La **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *Il **Formez P.A. – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l’Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *Il **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *Il **Ministero dell’Interno**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *Il **Ministero della Cultura**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*
- *L’**Avvocatura Generale dello Stato**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

-dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

-dell'avviso pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente in data 26 maggio 2023, con cui la stessa ha comunicato ai candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), del profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), le istruzioni e le tempistiche per procedere alla scelta dell'amministrazione di destinazione, nella parte in cui risulti lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

*- del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Codice ECO), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3094**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;*

*-della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» per il profilo ECO, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione **n. 3094**, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e per la presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;*

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo

ECO, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente a causa della mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso e della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, **pari a 23,125**, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione dei titoli in suo possesso, nonché dalla presenza di un quesito ambiguo/fuorviante all'interno del suo questionario prova;

- del punteggio numerico, pari a **1 punto**, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno **+1 punti** per i titoli di laurea posseduti dalla stessa e **+0,75** per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito ambiguo/fuorviante;

-del punteggio numerico pari a **22,125** assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dall'erronea somministrazione del **quesito n. 38**;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al **quesito n. 38** del correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al **quesito n. 38** del questionario di parte ricorrente;

-dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

-ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

-ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

-ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- di tutti i verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di laurea, per il profilo ECO;

-del bando del concorso de quo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale del concorso de quo;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e del punteggio numerico riportato dalla stessa in sede di prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale del concorso de quo.

Si premette in

FATTO

1.-Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 104 del 31 dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha reso noto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato».

2.- Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;*
- ii) valutazione dei titoli;*

*Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per il superamento della quale la lex specialis ha richiesto l'ottenimento di una valutazione minima pari a **ventuno/trentesimi** (cfr. art. 6 del bando).*

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, articolato, per il profilo di interesse, come segue:

"a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di ragioneria generale ed applicata; Elementi di economia politica e pubblica; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. [...]

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti."

3.-Ebbene, una volta pubblicati gli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a 22,125, viziato dalla presenza di un quesito palesemente erroneo e/o fuorviante.

*Ci si riferisce, in particolare, al **quesito n. 38** che si riporta integralmente:*

38	Quando decidi di preparare una riunione con il tuo team, di solito ritieni indispensabile:	0/0.75
	☐ Avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi.	
	☐ Inviare un invito coinvolgente e che identifichi bene il problema da affrontare.	
	☒ Guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione.	

Come si dirà nel prosieguo, la somministrazione del summenzionato quesito ha certamente compromesso il punteggio finale della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, ha ottenuto un punteggio totale di 23,125 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, che le è valsa l'illegittima collocazione nella graduatoria finale del concorso de quo.

4.-Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della lex specialis, ha previsto l'attribuzione dei seguenti punteggi:

3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ebbene, il 19 aprile u.s., sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso de quo.

A questo punto, l'odierno ricorrente ha appurato di aver conseguito 23,125 punti complessivi, ripartiti rispettivamente in:

*- **23,125 punteggio per la prova scritta;***

- *1 punto per i titoli in suo possesso;*

Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale vincitrice, nella posizione n. 3094.

5. – Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di almeno +1 punto ulteriore per i diplomi di laurea, sia triennale che specialistica, in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso, nonché dalla presenza del quesito errato all'interno del esito prova, ed infine dalla omessa valutazione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Infatti, come anticipato, per i candidati che hanno conseguito una laurea triennale e, successivamente una laurea specialistica/magistrale/a ciclo unico, l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto.

Per ciò che concerne l'abilitazione forense, invece, l'Amministrazione ha arbitrariamente deciso di non attribuire alcun punteggio.

Ciò è dipeso da una illegittima applicazione della previsione contenuta nel bando di concorso e, precisamente, dell'art. 7, comma 3, che espressamente prevede l'attribuzione di 1 punto "per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" adottando, quindi, un modus operandi del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una laurea superiore alla laurea triennale.

Ed, invero, come sopra specificato, parte ricorrente possiede una laurea triennale in Scienze Giuridiche (31) e una laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza, entrambe correttamente dichiarate in sede di domanda di partecipazione: tuttavia, in via del tutto arbitraria, la procedente ha deciso, da un lato di valutare esclusivamente uno dei due titoli di laurea (attribuendo 1 punto in totale), e, dall'altro, di considerare le lauree conseguite dal Sig. Mercuri come un'unica, nonostante ad oggi, per gli effetti di legge, la laurea conseguita dallo stesso è equiparata a tutti gli effetti al titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

6. Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dalla resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 38 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.**

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unitamente all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicate le graduatorie degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

In particolare, il quesito in esame (**n. 38**) è così formulato:

38	Quando decidi di preparare una riunione con il tuo team, di solito ritieni indispensabile:	0/0.75
	☐ Avere un ordine del giorno ed un moderatore per evitare che alcune persone sottraggano tempo ai colleghi.	
	☐ Inviare un invito coinvolgente e che identifichi bene il problema da affrontare.	
	☒ Guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione.	

Secondo l'amministrazione la risposta più efficace (cui attribuire un punteggio pari a 0,75) è la A), mentre la risposta neutra (a cui attribuire 0,375) è la B).

L'odierno ricorrente, invece, ha flaggato l'opzione di risposta C), ritenuta la soluzione "meno efficace", motivo per il quale, ingiustamente, non gli è stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo.

Ed invero, nella selezione per cui è causa, accanto alle domande sulle materie concernenti il profilo professionale ricercato, ha fatto la sua comparsa una nuova tipologia di **quesiti, c.d. situazionali**, recanti opzioni di risposta comunque valide, ma differenti sul piano dell'efficacia.

Così composti, hanno finito non per premiare il merito dei candidati, bensì il loro intuito e la loro capacità di

giudizio, elementi che riguardano caratteristiche personali del soggetto, valutabili secondo parametri non ancorati a criteri di valutazione certi e univoci.

Noti ai nostri giorni quale portato dell'esperienza anglosassone, i test di giudizio situazionale sono normalmente utilizzati per valutare le soft skills (competenze trasversali) dei candidati, ossia le relative capacità di gestire criticità emerse in relazione ad una determinata situazione e posizione lavorativa (capacità di produrre risultati di qualità, capacità di apprendimento e perfezionamento, senso delle priorità e dell'organizzazione, resilienza, lavoro d'equipe, etc.).

Ciò vuol dire che, per effettuare correttamente una simile valutazione, il quesito proposto dall'Amministrazione non deve essere context-free, ma deve indicare tutti i dettagli rilevanti per consentire ai candidati di analizzare lo scenario di contesto (item) e maturare una capacità di giudizio che, tra le tante azioni possibili, individui quella "più giusta", ossia quella maggiormente efficace.

Nel nostro caso, come esposto in narrativa, parte resistente ha graduato le opzioni di risposta distinguendo:

- **risposte maggiormente efficaci (valutate 0,75);**
- **risposte neutre (cui è stato assegnato un punteggio pari a 0,375);**
- **risposte meno efficaci (0 punti).**

Tuttavia, se compito dell'Amministrazione era quello di porre il candidato di fronte a «**situazioni concrete di lavoro**», così da individuare la risposta univocamente da preferire, ciò non è accaduto nel caso di specie.

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati a parte ricorrente in sede di prova, l'opzione di risposta considerata dall'amministrazione come "neutra" per la domanda n. 38 risulta invariabilmente errata e/o fuorviante.

Ed invero, la risposta opzionata dall'odierno ricorrente è stata considerata inspiegabilmente «meno efficace» (con conseguente riconoscimento di 0 punti, anziché l'attribuzione di un punteggio neutro, pari a 0,375), pur essendo, sulla base degli elementi forniti dalla traccia, nonché degli studi e contributi teorici multidisciplinari di matrice psicologica, sociologica ed economica sul comportamento organizzativo, certamente se non la soluzione maggiormente efficace, quanto meno una soluzione neutrale se correlata allo scenario proposto, **da considerarsi appunto come atteggiamento alquanto conservativo ma comunque propulsivo.**

In proposito, l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese.

Difatti, in relazione ai quesiti situazionali, caratterizzati per loro natura da un alto grado di discrezionalità tecnica della commissione valutatrice, è stato chiamato ad esprimersi Codesto Ecc.mo Collegio che ha stabilito dei criteri per valutazione delle risposte opzionate dai candidati.

In particolare, con sentenza n. 11793/2022, il TAR ha ribadito l'esistenza di criteri di valutazione precostituiti per i quesiti situazionali.

In particolare Codesto Ecc.mo TAR ha statuito che "Per i quesiti situazionali oggetto di prova, erano stati predeterminati a monte sia l'impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti:

"1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del

responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU’ efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

3. RISPOSTA NEUTRA: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “CONSERVATIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a “NEUTRALIZZARE” eventuali problematiche, con assenza di interventi.””(TAR del Lazio, Sez. IV, Sent. n. 11793 del 12 settembre 2022).

Due considerazioni si rendono immediatamente necessarie:

1) Relativamente ai quesiti c.d. “situazionali”, come anticipato si tratta di domande finalizzate “a valutare il comportamento dei candidati in determinate situazioni, facendo così emergere la presenza o l’assenza di una più soft skills come la leadership, la capacità organizzativa, la capacità di comunicare, la capacità di lavorare in gruppo”; e che, pertanto, “le risposte prescelte dall’Amministrazione sembrano essere quelle che dimostrano maggiori abilità in termini autonomia e intraprendenza decisionale, competenze che costituiscono le soft skills ricercate dall’Amministrazione” (cfr. ordinanza n. 183 del 14 gennaio 2022).;

2) l’opzione di risposta considerata come “neutra” dall’amministrazione procedente, in realtà, tutto pare tranne descrivere un atteggiamento adattivo e conservativo, sintomo che il candidato sia in possesso di soft skills tali per cui possa ricoprire una posizione di leadership, anzi, l’opzione ritenuta esatta/neutra dal ricorrente esprime una tensione propositiva, un capacità di lavorare in sinergia e di cercare di gestire e accordare il gruppo lavorativo anche in situazioni di conflitto, dunque una virtù; la risposta considerata come neutra dall’amministrazione, invece, esprime un atteggiamento adattivo non tipico di un leader.

A suffragare le considerazioni cui è giunto il ricorrente sono le nuove frontiere della leadership efficace, che secondo Paul Hersey e Ken Blanchard, ai quali si deve la prima teorizzazione del ciclo di vita della leadership nel 1969, dipendono da diversi stili di leadership: diversi, appunto, a seconda del contesto di riferimento, nel bilanciamento e nell’integrazione tra l’orientamento ai compiti (task oriented) e l’orientamento alle relazioni (relation oriented).

Sullo stesso filone, lo psicologo e giornalista statunitense Daniel Goleman ribadisce che la scelta di quale stile adottare dipende dalle caratteristiche del gruppo, dalle loro competenze ed esperienza, dal loro affiatamento e, non ultimo, dalle caratteristiche emotive e psicologiche dello stesso leader.

Su tali basi, è evidente che l’opzione B), ritenuta neutra dall’Amministrazione, sia all’evidenza errata.

Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato, oltre a essere formulato in maniera certamente caotica e

confusionaria, fa riferimento ad un'attività tipica dei contesti aziendali, ossia la preparazione di una riunione con il proprio team di lavoro: ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione da considerare quantomeno neutrale non può che essere la terza, scelta dal ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento certamente più responsabile e propositivo, in quanto prevede “di guidare la discussione, facendo in modo che non ci siano pareri troppo discordanti. Evitare che i conflitti interferiscano sulla riunione”, a differenza di quanto, invece, previsto nella seconda opzione di risposta, che fa riferimento a degli “inviti coinvolgenti che identifichino bene il problema da affrontare”.

Detto in altri termini, l'opzione di risposta scelta dal ricorrente permette al leader del team di non doversi trovare nella condizione di dover affrontare una riunione caratterizzata da una molteplicità di conflitti, con la conseguente dispersione dei motivi per i quali si è indotta la riunione stessa.

La terza opzione, quindi, premia un approccio sicuramente più affidabile e coscienzioso da parte del dipendente, che intende pianificare, anche con largo anticipo, una riunione lavorativa.

È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 3 (segnata dal ricorrente) sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo conservativo, prevedendo, infatti, un controllo e una gestione, in ottica preventiva al fine di evitare di dover, poi successivamente, riaffrontare i punti salienti della riunione.

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, nonostante l'Amministrazione goda di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta illogicità.

Basterebbe la rettifica in aumento del punteggio attribuito al ricorrente su tale domanda per consentirle di ottenere un punteggio di 23,5 e di essere collocato, quindi, tra posizione n. 2701 e la n. 2810, nella graduatoria finale del concorso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così

dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali in subiecta materia, è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure formulate sulla base della circostanza per cui «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, e il punteggio attribuito alla stessa.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità della domanda n. 38, presente nel questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento della stessa, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 23,5 punti (23,125 punteggio base + 0,375 ulteriori per il quesito censurato), all'assegnazione ad una posizione compresa tra la n. 2701 e la n. 2810, nella graduatoria finale del concorso, anche in vista della fase di assegnazioni alle sedi lavorative giunta quasi al suo termine.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9 LUGLIO 2009 (G.U. 7 OTTOBRE 2009 N. 233) - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di essere collocato nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **+1 punto ulteriore** per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato **“Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”**, ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti, sulla base dei seguenti criteri:

- “1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
- 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale/specialistica e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza come il naturale proseguimento della laurea triennale, attribuendo ad entrambi i diplomi di laurea unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si contesta, non differenziando, erroneamente, i due titoli di studio in esame, e dunque non assegnando alcun punteggio ulteriore, a chi come l'odierna parte ricorrente sia in possesso di un titolo di laurea superiore al solo titolo di laurea triennale.

Risulta palese, infatti, la macroscopica violazione commessa dalla Commissione esaminatrice, la quale non solo ha deciso di non applicare il criterio previsto dal bando di concorso (attribuendo 1 punto per ciascuna laurea), ma non ha neppure addotto alcuna motivazione a riguardo, incorrendo, quindi, nell'evidente vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione.

Non è, infatti, possibile, nel caso di specie, comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini della mancata applicazione, nel caso di specie, del criterio valutativo previsto dall'art. 7 del bando di concorso, che, si ribadisce prevede l'attribuzione di **“1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale:”**

Com'è noto, infatti, il **bando di concorso costituisce un limite all'operato dell'Amministrazione**, e la obbliga alla relativa applicazione senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti «che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*» (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

L'odierno ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)

Titolo di studio:

Laurea triennale - 31 - Scienze giuridiche (DM 509/99)

Data di conseguimento:

23 ottobre 2008

Luogo di conseguimento:

magna graecia, lamezia terme

Voto conseguito:

78/110

Titolo di studio:

Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza

Data di conseguimento:

25 luglio 2013

Luogo di conseguimento:

magna graecia, lamezia terme

Voto conseguito:

90/110

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di 2 titoli di studio, come nel caso dell'odierno ricorrente:

- **laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza;**
- **laurea triennale in scienze giuridiche.**

*Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, **pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!***

In altri termini, l'agere amministrativo risulta illegittimo per un duplice ordine di ragioni: da una lato, controparte ha erroneamente attribuito 1 punto ai due titoli di laurea dichiarati dall'odierno ricorrente, che non possono assolutamente essere considerati l'uno la naturale prosecuzione dell'altro, in virtù della peculiarità del percorso accademico.

Dall'altro lato, parte intimata ha evidentemente e illegittimamente omesso di considerare l'evoluzione storica che ha caratterizzato il percorso universitario in Giurisprudenza: a riprova di quanto finora affermato, infatti, è possibile citare il Decreto Interministeriale approvato il 9 luglio 2009, sulla base dell'accordo tra l'allora MIUR e la stessa

Pubblica Amministrazione, resosi necessario per garantire le “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

Con il Decreto in questione, appunto, è stata sancita l'equiparazione dei titoli accademici riportati nella tabella allegata al Decreto stesso, fra i quali i vari ordinamenti facenti capo al corso di laurea in Giurisprudenza.

Per completezza espositiva e a riprova di quanto affermato, si riporta l'estratto della tabella che riguarda il titolo di laurea qui preso in considerazione:

EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI

Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell'ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
- nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99 o all'ordinamento DM 270/04 sono equiparati tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)	LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza

Appare evidente, pertanto, che la laurea dichiarata dal Dott. Mercuri risulta ad oggi equipollente al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ai sensi del citato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento.

Notoriamente, infatti, il titolo di laurea specialistico dichiarato dall'odierno rappresenta un percorso di studi ulteriore (e superiore) rispetto a quello della semplice laurea triennale (anche in termini di durata e di numero di crediti conseguiti), di talché è del tutto incomprensibile l'aver tentato di omologare i due diplomi di laurea, valutandoli alla stregua di un unico titolo di laurea dichiarato.

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

*In sintesi, è del tutto logico che il possesso della **Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza** (idonea ad assicurare una formazione di livello “avanzato” per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.*

Parte intimata, quindi, per mezzo del criterio di valutazione sopra richiamato, ha illegittimamente equiparato tutti i percorsi di laurea di durata triennale a quelli tipici della formula 3+2 che, invece, presuppongono necessariamente il conseguimento di ben due diplomi di laurea!

Invece, l'odierno ricorrente, che non solo ha conseguito ben due titoli di studio, ma peraltro ha ottenuto una laurea specialistica che ad oggi è a tutti gli effetti equiparata a una laurea magistrale a ciclo unico, si è visto illegittimamente attribuire solamente 1 punto, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di laurea triennale.

Lo stesso, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1 punto per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 2 punti per la laurea triennale e quella specialistica ad oggi equiparate alla Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la procedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli post-lauream, sulla base dei criteri di seguito riportati:

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli accademici post-lauream, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale/specialistica.

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la procedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea triennale, e almeno +1 punto aggiuntivo a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico/specialistica.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierno ricorrente costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Pertanto, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla presente, ha sancito il principio della « prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti, ha chiarito più volte che « La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi » (Cons. di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

III.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come già detto, l'odierno ricorrente ha subito un ulteriore pregiudizio a causa dell'illegittimo operato di parte intimata nel caso di specie: tale vulnus, come anticipato, è dipeso dalla mancata valutazione del titolo di abilitazione in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito", ha previsto l'attribuzione dei seguenti punteggi per i titoli post-lauream:

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

1 punto per ogni dottorato di ricerca;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione

Il bando di concorso, pertanto, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per chi fosse in possesso del titolo di abilitazione professionale – in particolare l'abilitazione all'esercizio della professione forense - e pertanto l'odierno ricorrente non ha ottenuto alcun punteggio per il titolo in suo possesso.

L'agere amministrativo appare ancor più illegittimo laddove si osservi che non è stata data possibilità alcuna, ai candidati, di inserire correttamente il proprio titolo abilitativo in sede di domanda di partecipazione, in quanto il sistema telematico non ha previsto l'inserimento delle abilitazioni professionali.

Siffatto modus operandi, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittimo, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare il possesso dei titoli post-lauream.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di non attribuire alcun punto per il titolo di abilitazione professionale in possesso del ricorrente risulta gravemente iniqua, dato che attribuisce un immeritato vantaggio a chi, invece, essendo in possesso di un titolo accademico certamente "inferiore" (come ad esempio, un master universitario) ha ottenuto un punteggio aggiuntivo, rispetto a coloro i quali, al pari dell'odierno ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, all'esito di un percorso professionale e formativo notoriamente intenso e di lunga durata.

Tutto ciò non è certamente basato su alcun criterio meritocratico, anzi, è fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione dei punteggi attribuiti ai candidati, in spregio non solo ai principi di buon andamento e trasparenza, ma anche alla par condicio concorsuale.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso del titolo di abilitazione professionale doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio ulteriore.

Invece, l'odierno ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente il punteggio sulla base della laurea magistrale dichiarata in domanda, ma alcun punteggio gli è stato attribuito per il titolo di abilitazione professionale in suo possesso.

In aggiunta, la Direttiva n. 3 del 2018, riportante le «Linee guida sulle procedure concorsuali», conferma che in «In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare» (cfr. paragrafo 5), ed invece, nel caso che ci occupa, nonostante il titolo professionale in esame fosse assolutamente attinente al profilo professionale bandito, la procedente ha omesso di valutarlo.

In casi analoghi a quello presente, del resto, è stato ritenuto sussistente «l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla verifica dell'ammissibilità del titolo in questione ed alla conseguente valutazione» (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III BIS, sent. del 2 ottobre 2020, n.10065).

Viceversa, sarebbe stato onere del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della L. n. 241/90, accertare d'ufficio i fatti, disporre il compimento degli atti necessari e adottare le misure idonee al corretto compimento dell'istruttoria e alla

salvaguardia delle garanzie partecipative del ricorrente in vista dell'emanazione del provvedimento finale del procedimento.

Posto che “Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, (...), devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati.” (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095)

Va aggiunto, peraltro, «in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto dall'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà», lo stesso dicasi per i titoli di abilitazione professionale (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Peraltro “nel caso di illegittima omessa valutazione di un titolo di studio post lauream, da parte della Commissione di concorso, ben può il G.A., in un'ottica di attento bilanciamento degli interessi coinvolti, inserire la candidata ricorrente nella graduatoria in soprannumero dopo l'ultimo dei vincitori” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 16/07/2018, n.7871)

Si conferma illogico, dunque, l'operato dell'Amministrazione resistente nel non attribuire alcun punteggio per il titolo di abilitazione in esame.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

IV. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierno ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea triennale in Scienze Giuridiche e, successivamente, la Laurea specialistica (Equiparata ai sensi del DM 509/99) - 022/S Giurisprudenza.

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione **n. 3094**, dovuta a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso è, ad oggi, leso dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 23,125, inferiore a quello legittimamente spettante: ciò è accaduto sia a causa dell'errata valutazione dei titoli dell'odierno ricorrente, sia per la presenza nel proprio questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima collocazione nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i diversi piani, si osserva quanto segue:

- Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di + 1 punto per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 2 punti totali per titoli, e complessivi 24,125 punti e collocazione tra le posizioni nn. 2105 e la n. 2207;
- Per quanto riguarda il quesito contestato, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di +0,375, con conseguente

punteggio complessivo di 23,50 punti e collocazione tra le posizioni nn. 2701 e la n.2810;

• Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero essere assegnati al ricorrente +1 punto per titoli in suo possesso e +0,375 punti per il quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 24,5 e collocazione tra le posizioni nn. 1825 e la n. 1917;

• Con specifico riguardo all'abilitazione professionale, dovrebbero essere assegnati al ricorrente +0,75 punti, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 23,875 e collocazione tra le posizioni nn. 2316 e 2463;

• Con specifico riguardo sia al diploma di laurea, che all'abilitazione professionale, dovrebbero essere assegnati al ricorrente +1,75 punti, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 24,875 e collocazione tra le posizioni nn. 1578 e 1681;

• Con specifico riguardo sia al diploma di laurea, sia al quesito errato, ed infine all'abilitazione professionale, dovrebbero essere assegnati al ricorrente +2,125 punti, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 25,25 e collocazione tra le posizioni nn. 1333 e 1430.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione dell'ulteriore punto per il titolo di laurea in suo possesso e per il titolo professionale, nonché del quesito errato, affinché venga disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria finale del concorso de quo.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, posto che la graduatoria finale del concorso indica soltanto il BARCODE, la posizione e il punteggio dei candidati idonei, e non consente, quindi, all'odierno istante di provvedere autonomamente ai necessari adempimenti riguardanti la notifica del ricorso ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente (+1 punti per la laurea in Giurisprudenza in suo possesso +0,375 per il quesito errato e +0,75 per l'abilitazione alla professione forense), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale del concorso e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 19 giugno 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell'

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto n. 1187/2025, pubblicato lo scorso 3 marzo, il TAR ha "Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimete;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente

quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto."

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il decreto reso dalla Sez. IV- Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 3 marzo 2025, n. 1187, *sub* r.g. 9492/2023, nonché il ricorso integrale e l'elenco nominativo dei controinteressati.

La Commissione Interministeriale Ripam dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

iv) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente decreto.

Palermo-Roma, 6 marzo 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell